



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

La cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, può essere concessa:

1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
4. al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano;
5. all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
6. allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

Documentazione:

- **estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità** (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), **debitamente tradotto e legalizzato presso l'Ambasciata Italiana o il Consolato Italiano all'estero.** Solo in caso di documentata impossibilità, in sostituzione dell'estratto di nascita, l'istante può presentare attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità - prenome, cognome, data e luogo di nascita - nonché paternità e maternità dell'istante.

- **certificato penale del paese di origine e degli eventuali paesi terzi di residenza,** debitamente tradotto e legalizzato, **presso l'Ambasciata Italiana o il Consolato Italiano all'estero** (I cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel paese di origine)

- documentazione circa il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, richiesta al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) tramite il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE. In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti (vedi link <http://bresciagiovani.it/certificazioni-della-lingua-italiana/>) Qualora il titolo di studio sia rilasciato da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, mentre se si tratta di un istituto paritario, essi dovranno produrne copia autenticata. **SONO ESCLUSI DA DETTO ONERE coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**

- indicazione del reddito degli ultimi 3 anni del richiedente (desumibile dal Cud, 730, UNICO ...); è possibile indicare i redditi anche di altri familiari.

- 1 marca da bollo da euro 16,00

- versamento del contributo di € 250,00 sul c/c postale n. **809020** intestato a **Ministero dell'Interno DLCI – cittadinanza** indicando come causale del versamento: **CITTADINANZA – CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 12 L. 15/07/2009 N. 94**